

TAR Salerno 04/11/1998 n. 645

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

E' illegittimo il provvedimento di esclusione di una ditta dalla partecipazione ad una gara d'appalto di opere pubbliche che sia motivato con la prestazione del deposito cauzionale mediante assegno circolare non trasferibile e non in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto dagli artt. 6 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e 30 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., atteso che l'assegno circolare offre, alla luce della sua disciplina contenuta nell'art. 82 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, una garanzia quantomeno pari alla polizza fideiussoria.